

DECISIONE (UE) 2016/809 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2016

concernente la notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'intenzione di partecipare a certi atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e l'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito, al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 3 di detto articolo, di notificare al Consiglio che, riguardo agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, non accetta le attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia menzionate al paragrafo 1 dello stesso articolo.
- (2) Con lettera al presidente del Consiglio del 24 luglio 2013, il Regno Unito si è avvalso della suddetta possibilità notificando di non accettare le suddette attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia, con la conseguenza che i pertinenti atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1° dicembre 2014.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo n. 36 consente al Regno Unito di notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che hanno cessato di applicarsi a detto Stato.
- (4) La decisione 2014/858/UE della Commissione ⁽¹⁾ ha confermato la partecipazione del Regno Unito a un certo numero di atti.
- (5) La decisione 2014/836/UE del Consiglio ⁽²⁾ ha confermato che la decisione 2008/615/GAI ⁽³⁾, la decisione 2008/616/GAI 2008/615/GAI ⁽⁴⁾, e la decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾ («le decisioni di Prüm») hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1° dicembre 2014 e che il Regno Unito non può accedere, a fini di contrasto, alla banca dati di Eurodac fintantoché non parteciperà alle decisioni di Prüm. La decisione 2014/836/UE ha inoltre invitato il Regno Unito a procedere a un esame completo dei risvolti economici e attuativi della situazione, per valutare l'opportunità e i benefici pratici della partecipazione alle decisioni di Prüm. Il Regno Unito ha esaminato i risvolti economici e attuativi e il suo parlamento ha votato a favore della partecipazione alle decisioni di Prüm.
- (6) La decisione 2014/857/UE del Consiglio ⁽⁶⁾ ha confermato la notifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'intenzione di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

⁽¹⁾ Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1° dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 6).

⁽²⁾ Decisione 2014/836/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, che determina taluni adattamenti che ne conseguono e il necessario regime transitorio derivanti dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a taluni atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 11).

⁽³⁾ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

⁽⁵⁾ Decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 14).

⁽⁶⁾ Decisione 2014/857/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2014, relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che desidera partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute in atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale e che modifica le decisioni 2000/365/CE e 2004/926/CE (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 1).

